

## **Rescritto 9 giugno 1846. Inapplicabilità alle altre Provincie del decreto 16 ottobre 1809.**

Si è fatta quistione se le disposizioni contenute nel decreto de' 16 ottobre 1809 concernenti le svariate prestazioni dette decimali, che pretendevansi a carico de' coloni delle terre exfeudali della provincia di Terra d'Otranto dagli antichi baroni di esse, fossero speciali per quella provincia, o dovessero dirsi generali; per modo che andassero applicate alle prestazioni pretese dagli ex-feudatari delle altre provincie del Regno. Cotesta quistione portata talvolta alla conoscenza de' tribunali è stata variamente decisa.

In proposito di tale dubbio si è fatto osservare che i provvedimenti contenuti nel citato decreto del 16 ottobre 1809 furono provocati con apposita ragionata consultazione della allora Commissione feudale, nel fine di provvedere governativamente - alla uniforme esecuzione della legge del 2 agosto 1806 abolitiva della feudalità, per tutte le terre ex-feudali della provincia di Terra d'Otranto, per le quali avveravansi condizioni affatto speciali; non che di determinare quali delle prestazioni molteplici pretese dagli ex-feudatari della stessa provincia dovessero reputarsi colpite dalla legge del 1806; e che questo concetto risulta chiaramente, così dal preambolo nel sopracitato decreto del 1809, come dal tenore dallo spirito delle disposizioni in esso comprese.

Sommesso l'esposto dubbio alla sovrana intelligenza, S. M. il Re nel C. O. di S. de' 9 andante, in vista delle su espresse considerazioni, volendo prevenire ogni ulteriore contestazione sopra somigliante subbietto, si è degnata dichiarare, che le determinazioni comprese nel cennato decreto del 1809 per le decime ex-feudali della provincia di Terra d'Otranto non si estendono, nè sono applicabili ad ogni altra provincia del Regno.

Nel R. N. ecc. fir. N. Parisio (Comun. a' P. del Re presso i collegi giudiziari a' 17 giugno 1846).

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)